COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 : Area Promozione della Persona

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER IN VIRTU' DELLA CONVENZIONE ASILO NIDO. CONTESTUALE LIQUIDA PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Nr. Progr. **517**

Data **29/09/2021**

Proposta **528**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 29/09/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

MARINELLA ZAMBRANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE N. 517 DEL 29/09/2021

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER IN VIRTU' DELLA CONVENZIONE ASILO NIDO. CONTESTUALE LIQUIDA PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la Convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per la gestione del servizio asilo nido per il periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2024, approvata con deliberazione n. 104 della Giunta Comunale in data 26.08.2021;

Considerato che nell'articolo n. 3 della predetta convenzione il Comune si impegna a versare un contributo annuale omnicomprensivo determinato in € 7.250,00 per tutta la durata della suddetta convenzione con decorrenza agosto 2021;

Richiamato l'art. summenzionato della convenzione in essere, in cui si specifica l'erogazione dell'80% pari ad € 5.800,00 entro il mese di Ottobre dell'anno in corso, ed il rimanente 20% entro il 30 Settembre dell'anno successivo dietro presentazione della rendicontazione delle attività svolte;

Vista la disponibilità al cap. 10454/292 del bilancio dell'esercizio in corso;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto n. 19 del 27.07.2021, con cui si individua quale Responsabile dell'Area Promozione della Persona la Dott.ssa Marinella Zambrano;

Visto il DUP 2021/2023, aggiornato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021/23 e relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04.05.2021, con cui è stato approvato il PEG 2021.

Considerato che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marinella Zambrano;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di impegnare a favore della Fondazione Figini Naymiller di Busto Garolfo la somma complessiva di € 7.250,00 quale contributo annuale omnicomprensivo per il Servizio di Asilo Nido;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 7.250,00 al cap. 10454/292 con cod. U.1.04.02.05.999 della Missione 12 Programma 5;
3. di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo;
4. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità risultano compatibili con le regole di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
5. di provvedere contestualmente alla liquidazione dell' 80% del predetto contributo e di liquidare il restante 20% entro il 30.09.2022 previa relativa rendicontazione delle attività svolte da parte della Fondazione Figini Naymiller;

LIQUIDA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di € 5.800,00 alla Fondazione Figini-Naymiller di Busto Garolfo mediante Bonifico sulle coordinate bancarie IBAN

DETERMINAZIONE N. 517 DEL 29/09/2021

IT14X0840432690000000000007 Banca di Credito Cooperativo – Busto Garolfo, quale acconto entro il 30.09.2021 e che con ulteriore atto verrà liquidato il saldo spettante, previa visione della rendicontazione sopra indicata.

Busto Garolfo, 23.09.2021

LA RESPONSABILE AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA
Dott. ssa Marinella Zambrano

Comune di Busto Garolfo
Provincia di Milano
Prot. 0021412
del 14/09/2021
Ora: 15:20

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di MilanoSede: P.zza A. Diaz, 1 –
Tel. 0331.562011 Cod. Fisc. E part. IVA: 00873100150
Indirizzo Web: www.comune.bustogarolfo.mi.it
E-Mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO

TRA

Il Comune di Busto Garolfo, in persona della Responsabile dell'Area Promozione della Persona, dott.ssa Marinella Zambrano, nata a Busto Arsizio il 09.03.1965 e domiciliata per la carica in Busto Garolfo, piazza Diaz n.1, la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo (convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 26/08/2021);

E

Il Sig. Ambrogio Luigi Colombo nato a Arluno il 11.06.1949, in qualità di Presidente della Fondazione Scuola dell'Infanzia "Figini Naymiller", con sede legale in Busto Garolfo in Via XXV Aprile, 15, P.I. e codice fiscale 03819530159;

PREMESSO CHE:

- L'asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo famigliare;
- l'attivazione del nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio;
- il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell'autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell'ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell'offerta formativa alle "esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale", valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell'offerta formativa" (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della stessa rispetto "ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti" (art. 1, comma 2);
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni scolastiche, anche alla luce dell'art. 8, comma 4, del

D.P.R. 275/1999, a mente del quale "la determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.";

- il Comune accoglie la necessità di costruire un modello pedagogico condiviso per l'erogazione del servizio del nido, tale da garantire un servizio con forte valenza educativa, inserito in un contesto che realizzi una costante attenzione allo sviluppo delle potenzialità del bambino;
- la Legge n. 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 1 comma 4 statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di attività sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- l' Asilo Infantile Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori ha gestito in continuità lo sviluppo sul territorio del Comune di Busto Garolfo e nei territori confinanti, dell'educazione per l'infanzia attraverso un rinnovato e rispettoso rapporto con l'Ente Comunale;
- il Comune di Busto Garolfo intende usufruire dei servizi svolti dal NIDO in modo tale da poter garantire ai propri utenti una maggiore disponibilità di servizi di promozione dell'infanzia dai tre mesi ai tre anni aderendo anche ai finanziamenti Regionali di Nidi Gratis;
- che la Fondazione "FIGINI NAYMILLER" esercita, nella propria sede di Busto Garolfo, attività di istruzione prescolare (Scuola Infanzia), nonché attività di Asilo Nido ("Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori");
- che la gestione dell'Asilo Nido è autorizzata con Decreto 1/4/1983 n. 84/83 del Presidente della Regione Lombardia;

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1

Oggetto

Oggetto della Convenzione sono i servizi dedicati all'infanzia offerti dal ASILO NIDO Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori, favorendo un'offerta formativa completa per ogni età (0/3 ANNI).

ART. 2

Obbligazioni della Fondazione

Il gestore si impegna a :

- accogliere tutti i bambini, anche disabili, ovvero bambini portatori di handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.92, senza distinzione di genere, nazionalità, religione;

- garantire l'ammissione dei bambini con priorità riservata ai residenti nel Comune di Busto Garolfo. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni potrà essere effettuato solo dopo che, a chiusura del periodo regolamentare di iscrizione all'Asilo, risultino presentate domande, da parte dei residenti di Busto Garolfo, in numero inferiore ai posti complessivi a disposizione.
  Per i bambini ammessi all'Asilo Nido e non residenti in Busto Garolfo, la Fondazione potrà stipulare altra convenzione con i Comuni eventualmente interessati.
  Tra i residenti richiedenti l'inserimento sarà data precedenza alle famiglie ove entrambi i genitori prestino attività lavorativa in modo continuativo, fatta eccezione per i nuclei familiari dei minori seguiti dai Servizi territoriali che si trovino in stato di particolare bisogno, segnalati dal Comune di Busto Garolfo attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, verificate le disponibilità di posti.
- garantire:
    - la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con Dgr 16 febbraio 2005 n. 20943 allegato A e successive deliberazioni e norme nel tempo vigenti;
    - il mantenimento dei requisiti stabiliti dal competente Piano di Zona del legnanese, considerando che l'attuale modello prevede un rapporto educatore/bambini pari 1:8 sugli iscritti, inteso come requisito minimo di esercizio (come da DGR 20588 dell'11.02.2005) e pari a 1:7 calcolato sui frequentanti nell'orario full-time dalle 9 alle 16.

- segnalare tempestivamente al Comune i posti eventualmente resisi vacanti;
- comunicare al Comune l'ammontare delle rette, entro il mese di giugno per ciascun anno educativo successivo;
- collaborare in base alle proprie funzioni, alla buona realizzazione della misura regionale "Nidi gratis";
- trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno al Comune il conto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il mese di ottobre il conto economico preventivo riferito all'anno successivo, ripartito tra la Scuola dell'infanzia e l'Asilo Nido, nonché il documento relativo all'eventuale contributo ricevuto dalla Regione tramite azienda So.Le a seguito della rendicontazione regionale denominata "ex Circolare 4";

ART. 3

Obbligazioni del Comune

- Il Comune si impegna a :
- intervenire a favore dei minori appartenenti a famiglie in particolare stato di necessità garantendo la copertura parziale della retta, ai sensi del "Regolamento di disciplina delle prestazioni sociali ed educative";
- favorire la frequenza dei bambini residenti nel territorio integrando il pagamento delle rette, come da specifico regolamento approvato con delibera di Giunta che stabilisce i criteri di contribuzione tramite fasce di ISEE erogando mensilmente e previa presentazione di regolare nota da parte del gestore, il corrispettivo del costo del servizio, al netto della retta che la famiglia versa direttamente all'ente gestore;
- versare alla Fondazione "Figini Naymiller" firmataria della presente convenzione, un contributo annuale omnicomprensivo determinato in **€ 7.250,00** *per tutta la durata della presente*

convenzione, salvo la possibilità di rivedere in aumento l'importo a secondo delle disponibilità del bilancio Comunale. Tale contributo sarà da adeguare annualmente all'indice ISTAT, a partire dall'anno educativo 2022/2023, prendendo a riferimento l'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) generale – tabella delle variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.

- Il predetto contributo, erogato a sostegno delle attività educative e di supporto alle famiglie e per favorire un contenimento delle rette applicate ai residenti, sarà versato in due trance:
  a) prima trance dell'80% entro ottobre dell'anno educativo in corso, con decorrenza dal ottobre 2021
  b) seconda trance del 20% entro il 30 settembre con la presentazione del rendiconto delle attività svolte, nell'anno scolastico precedente, al fine di permettere all'Amministrazione Comunale di liquidare e versare l'importo a saldo.
- valutare, su richiesta dell'ente gestore, la possibilità di erogare un contributo straordinario, tenendo conto dell'entità e dell'utilità dell'intervento, per eventuali opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti nonché per una più efficiente erogazione del servizio da parte della Fondazione, il tutto nei limiti degli stanziamenti a bilancio;
- sostenere la realizzazione del servizio di assistenza pre e post nido, per garantire alle famiglie ampia possibilità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, erogando alla Fondazione Figini un contributo massimo corrispondente alla quota non coperta dalle rette incassate dalle famiglie. Tale contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione di apposito rendiconto, per ogni anno educativo considerando gli stanziamenti di bilancio disponibili;
- provvedere all'assegnazione di educatori al fine di garantire l'attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.1992, con un monte ore concordato in base al progetto personalizzato.

ART. 4

Verifiche sull'adempimento convenzione

Al fine di instaurare un rapporto basato sulla chiarezza, sulla partecipazione e nel rispetto delle singole autonomie delle parti firmatarie, le parti stesse si impegnano a momenti di verifica periodica.

ART. 5

Durata della convenzione

La Convenzione avrà durata triennale a partire dal 01/08/2021 sino al 31/08/2024. Sulla base della normativa vigente sarà possibile una risoluzione anticipata anche unilaterale per giusta causa o nel caso di cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6

registrazione e spese contrattuali

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART. 7

trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per la finalità prevista dalla presente convenzione.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 9

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Garolfo, 02/09/2021

Il Presidente Fondazione
Scuola dell'Infanzia Figini-Naymiller
Don Ambrogio Luigi Colombo

La Responsabile Area Promozione della Persona
Dott.ssa Marinella Zambrano